

Delibera n. 83/2020

Emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale. Disposizioni in materia di termini relativi ai procedimenti dell’Autorità. Proroga.

L’Autorità, nella sua riunione del 23 aprile 2020

VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le misure adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020*»; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

VISTO

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, ed in particolare l'articolo 103, comma 1, ai sensi del quale «*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento*»;

VISTA

la delibera n. 69/2020 del 18 marzo 2020 con la quale, in coerenza con quanto previsto nel succitato articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020, sono state adottate disposizioni di natura straordinaria e urgente in materia di termini relativi allo svolgimento dei procedimenti dell'Autorità prevedendo, in particolare, al punto 1, che «*ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti avviati dall'Autorità su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020, ferma la necessità di assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati*»;

CONSIDERATO

che la succitata delibera n. 69/2020, al punto 3, fa salvi ulteriori provvedimenti di revisione o di integrazione di quanto con la stessa disposto, anche alla luce di eventuali successive misure delle autorità competenti, centrali e territoriali, per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, o a seguito del protrarsi temporale, oltre i termini di vigenza delle suddette misure, di significative

e comprovate situazioni di crisi della domanda e/o dell'offerta nei settori regolati, derivanti da detta situazione emergenziale;

VISTO

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*, e, in particolare, l'articolo 37 che proroga sino al 15 maggio 2020 il periodo escluso dal computo dei termini amministrativi, previsto fino al 15 aprile 2020 dal sopracitato articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020;

RITENUTO

opportuno di procedere, secondo quanto previsto al punto 3 della delibera n. 69/2020, alla revisione delle disposizioni in essa contenute per effetto del sopra citato articolo 37 del decreto-legge n. 23/2020;

RITENUTO

a tal fine di estendere fino alla data del 15 maggio 2020 il periodo – mediante proroga del termine del 15 aprile 2020 previsto al punto 1 della delibera n. 69/2020 – sottratto al computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti avviati dall'Autorità su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, ferma restando la necessità di assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati;

CONSIDERATO

che l'estensione fino al 15 maggio 2020 del periodo sottratto al computo dei termini procedimentali debba produrre i propri effetti anche per i procedimenti rispetto ai quali sono stati adottati provvedimenti precedenti alla data del presente atto che contengono il richiamo alla delibera n. 69/2020;

RITENUTO

pertanto di disporre la suddetta proroga della data del 15 aprile prevista al punto 1 della delibera n. 69/2020, esplicitando altresì che il richiamo alla medesima delibera, anche se contenuto in provvedimenti precedenti al presente atto, debba intendersi comunque riferito alle disposizioni come integrate dalla proroga disposta con il presente provvedimento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa, il termine del 15 aprile di cui al punto 1 della delibera n. 69/2020 è prorogato al 15 maggio 2020;
2. il richiamo alla delibera n. 69/2020, già contenuto nei provvedimenti assunti precedentemente all'approvazione del presente atto, è da intendersi riferito alle disposizioni della stessa come integrate dalla proroga di cui al punto 1;

3. è disposta, sul sito *web* istituzionale dell’Autorità, oltre alla pubblicazione della presente delibera, la pubblicazione del testo della delibera n. 69/2020, come integrato dalla proroga di cui al punto 1, con l’apposizione di postilla contenente il riferimento alla presente delibera di proroga.

Torino, 23 aprile 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i.)